

L'indennità ordinaria di disoccupazione nel settore agricolo

Silvia Verde

Nel 2007 il settore dell'agricoltura ha acquisito nuova importanza attraverso l'emanazione del Protocollo del 23 luglio 2007, in cui vi era il preciso obiettivo di voler rimodulare la normativa in materia previdenziale per il settore agricolo, con particolare riguardo all'indennità di disoccupazione e agli aspetti contributivi di tale settore.

In realtà tale previsione è stata poi riportata all'interno prima del Ddl C. 3178 del 23 ottobre 2007, e successivamente nella legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il comma 55, art. 1, legge n. 247/2007, è coerente con quanto già definito dal Protocollo, cioè riguarda proprio la riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola: il trattamento di disoccupazione è commisurato alle giornate effettivamente lavorate, con riflessi sul trattamento pensionistico.

In particolare è stato previsto che per «gli operai del settore agricolo a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione», è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40% della retribuzione ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

Va inoltre precisato che la modifica introdotta dalla legge di attuazione del Protocollo sul welfare fa salvi i criteri di individuazione sia del valore giornaliero della predetta indennità di disoccupazione, sia del riferimento alle retribuzioni individuate dalla fonte legale e contrattuale.

Sotto il primo profilo l'art. 1, comma 55, legge n. 247/2007, conferma, infatti, che l'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione risulta pari al 7,5% della retribuzione media soggetta a contribuzione (così come stabilito dall'art. 7, comma 1, Dl 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni).

Sotto il secondo profilo è confermato che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative su

base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, come stabilito all'art. 1, Dl 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In sostanza, la riforma dell'indennità ordinaria di disoccupazione nel settore agricolo, ora parametrata sulla percentuale fissa del 40% del trattamento retributivo, interviene in maniera netta con la finalità di ridurre l'evasione contributiva e il lavoro sommerso, fortemente diffusi nel settore considerato.

Il precedente sistema contemplava infatti il cosiddetto *sistema delle soglie*, in base al quale ad un numero di giornate di lavoro effettuate (51-101-151 giornate annue), corrispondevano tre diversi livelli di indennità, rispettivamente del 30-40-60%.

Con la riforma in oggetto, l'indennità ordinaria di disoccupazione risulta ora corrisposta sulla base dell'individuazione di un'unica soglia di accesso (pari a 51 giornate annue) e di un'unica percentuale del livello di indennità di disoccupazione, pari al 40%.

Va però precisato, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 55, legge n. 247/2007, che fanno eccezione i lavoratori agricoli a tempo determinato, che effettuano in anno solare almeno 151 giornate di lavoro: per costoro è prevista un'indennità di disoccupazione, definita come *trattamento speciale*, che risulta essere pari al 66% della retribuzione, corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno (art. 25, legge 8 agosto 1972, n. 457; artt. 6 e 7, legge 16 febbraio 1977, n. 37).

In ogni caso il valore dell'indennità è calcolato tenendo conto dei periodi di lavoro che potranno essere stati svolti sia in attività prettamente agricole, sia in attività «connesse», anche se con la precisazione che le attività in questione dovranno essere state svolte in maniera prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento, in base all'art. 1, comma 56, legge n. 247/2007.

Alle modifiche concernenti il trattamento di disoccupazione agricola si collega l'introduzione di un apposito contributo di solidarietà, disposto dall'art. 1, comma 57, legge n. 247/2007 (sul punto v. Morrone, *Misure di accrescimento del carico contributivo*, in *q. fasc.*).